

COMUNE DI BUGUGGIATE

**Provincia di Varese
Servizio Affari Generali**



REGOLAMENTO DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ E CRITERI DA ADOTTARE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2003

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2005 esecutiva in data 21/07/2005;
- Depositato per dieci giorni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, dal 22/07/2005;
- Diventato esecutivo in data 01/08/2005.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI

Le presenti disposizioni, che hanno validità triennale, concernono la regolamentazione dei parametri per la determinazione delle modalità e criteri da adottare per il rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti di attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. n. 30/2003.

Fanno parte integrante del presente regolamento anche se non materialmente allegati:

- l'atto di indirizzo adottato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2004;
- lo studio sui parametri numerici dell'offerta e della domanda commissionato ad Upel-CAT Uniascom Varese S.r.l.;
- il parere favorevole della Commissione per i criteri di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003;
- per quanto non indicato in questa sede, le previsioni di cui alla D.G.R. Lombardia n. VII/17516 del 17.5.2004, allegato A).

ART. 2

ZONE DI PROGRAMMAZIONE

Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare per i criteri limitativi e tipologici al rilascio delle autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblici esercizi, è considerato come un'unica zona commerciale.

I riferimenti a vie specifiche o a singole zone devono intendersi meramente esemplificativi relativamente all'applicazione di specifiche norme del presente regolamento.

ART. 3

OBIETTIVI

L'individuazione dei criteri e parametri del presente Regolamento è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento e di sviluppo del sistema generale della somministrazione in Comune di Buguggiate ed, in particolare:

- a) ad una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'individuazione di zone del proprio territorio stature dal punto di vista dell'offerta che potranno da luogo al divieto assoluto di localizzazione di siffatti esercizi ovvero ad indicazioni di contingentamento numerico;
- c) alla salvaguardia delle aree di tutela per il profilo ambientale, storico, archeologico, architettonico e culturale;
- d) alla necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica ed alla sicurezza, soprattutto in zone che il Piano dei Servizi ha ritenuto essere caratterizzate da un forte grado di criticità;

- e) verificare la presenza di zone da valorizzare, in modo da rendere funzionale e razionale il servizio al consumatore locale.

ART. 4.

TIPOLOGIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Il presente regolamento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizi al tavolo);
- b) esercizi con cucina tipica lombarda (ristorante, trattoria, osteria, in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale),
- c) tavole calde, self service e fast food e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo);
- d) pizzerie e simili (esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e somministrazione del prodotto pizza);
- e) bar gastronomici e simili (esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura);
- f) bar caffè e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini);
- g) bar pasticceria, gelateria, cremeria, creperia e simili (bar caffè caratterizzati dalla somministrazione di una varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere);
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili (esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina);
- i) disco bar, piano bar, american bar, locali serali e simili (esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività);
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima);
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione (esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima).

ART. 5

ZONE SATURE E LIMITAZIONI PER TIPOLOGIA.

Lo studio condotto sui parametri numerici relativi alla formulazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni comunali per nuovi pubblici esercizi o il trasferimento di quelli esistenti ha evidenziato un quadro di sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta.

In virtù delle previsioni contenute nel Regolamento Regionale approvato con D.G.R. VII/17516 del 17.5.2004, allegato A), in attuazione della L.R. Lombardia n. 30/2003, il Comune di Buguggiate intende esercitare il proprio potere limitativo nelle seguenti aree e per le sottoriportate tipologie:

- a) per la via XXV Aprile e le vie laterali con sbocco sulla stessa, per una distanza in linea d'aria di mt. 350 dall'intersezione di tali vie con la via XXV Aprile, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di un limite di contingentamento per saturazione dell'offerta e fine di evitare addensamenti di traffico, disturbo alla quiete pubblica, pregiudizi alla sicurezza;
- b) con riferimento alla via Cavour, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di un limite di contingentamento per saturazione dell'offerta e fine di evitare addensamenti di traffico, disturbo alla quiete pubblica, pregiudizi alla sicurezza;
- c) per quanto concerne la "zona A" di cui al vigente P.R.G., si ritiene opportuno limitare l'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento degli esistenti alla tipologia prevalente di "esercizio con cucina tipica lombarda", in sintonia con la connotazione storica ed urbanistica che ha caratterizzato il borgo e le corti lombarde lì esistenti.

ART. 6

ZONE DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO.

Fatto salvo quanto indicato al punto 5) che precede, la localizzazione di pubblici esercizi definiti all'art. 4), sarà consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto di quanto prevede il presente Regolamento e la D.G.R. Lombardia n. VII/17516 del 17.5.2004, allegato A).

ART. 7.

ZONE DI TUTELA AMBIENTALE E CULTURALE. FASCE DI RISPETTO.

Sotto il profilo storico-artistico-monumentale, si annoverano il Palazzo di Villa Martignoni, la Chiesa Parrocchiale di S. Vittore, di S. Caterina e l'Oratorio di San Giovanni, nonché l'abitato di Erbamolle di origine medioevale.

Sul versante paesaggistico-ambientale, oltre gli scorci rivieraschi del lago di Varese, si ricordano le aree destinate a verde pubblico quali il Parco Bergora, il Parco di via Costituzione ed il Parco di via Giovanni XXIII.

Nei siti ed in prossimità delle aree sopra indicate, la collocazione di pubblici esercizi e chioschi sarà soggetta altresì al nulla osta ambientale dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali ed ambientali, in un'ottica di conservazione e valorizzazione dei beni medesimi.

In tutto il territorio comunale dovranno comunque essere rispettate le fasce di rispetto stradali, cimiteriali e caratterizzate da vincoli idrogeologici

L'Amministrazione potrà contemplare, caso per caso, la collocazione di chioschi, di durata predeterminata, in prossimità o all'interno di ville o giardini, in relazione ad eventi di particolare attrazione turistica.

ART. 8

LUOGHI DI CULTO, DI CURA E STUDIO.

Al fine di garantire la quiete, il riposo e lo studio in case di cura, ospedali, scuole, le nuove autorizzazioni e trasferimenti di attività di pubblico esercizio dovranno essere collocati una distanza in linea d'aria non inferiore a mt.100.

Equipollente tutela è riservata agli edifici di culto acattolico.

Gli esercizi pubblici già esistenti possono continuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli stessi locali indipendentemente dalla distanza dai luoghi di cui sopra.

ART. 9.

IMPATTO ACUSTICO.

In attuazione del D.P.C.M. 14.11.1997 e dell'art. 12 della L.R. Lombardia n. 13/2001, nel luglio 2004, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.4.2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica che suddivide il territorio comunale in sei zone di impatto acustico. Le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto per ogni singola zona e fascia di orario.

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare quelle abbinata ad attività di intrattenimento e svago, quali discoteche, sale da ballo, teatri et similia, dovranno essere poste a distanze proporzionate dalle destinazioni residenziali, in relazione allo stato dei luoghi, al fine di tutelare la quiete ed il riposo notturno.

Gli esercenti delle predette attività sono in ogni caso tenuti a presentare idonea documentazione di previsione di impatto acustico, da parte di un tecnico specializzato in acustica ambientale, unitamente al parere favorevole della competente A.R.P.A.

L'Amministrazione si riserva, caso per caso, di modificare l'orario del servizio, laddove l'A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti di tollerabilità acustica in determinate fasce di orario, inclusi tutti gli interventi mitigatori per garantire la quiete pubblica.

ART. 10

PARCHEGGI E VIABILITA'

Alla presentazione della domanda per il rilascio e/trasferimento di un pubblico esercizio di una delle tipologie di cui all'art. 4) che precede, dovrà essere dimostrata la dotazione di adeguati parcheggi per il tipo di attività espletata e per la potenziale clientela ricettiva.

L'Amministrazione valuterà, di volta in volta, in relazione all'eventuale criticità dello stato dei luoghi, dell'addensamento di traffico e congestionamento della viabilità, nonché per motivi di sicurezza, il divieto di monetizzazione degli standard a parcheggio, rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

Sono esonerati da tale calcolo i pubblici esercizi strutturati all'interno di centri commerciali, attività miste o strutture ricettive, che abbiano già dimostrato di soddisfare gli standard richiesti dalla legge e di sopportare un potenziale incremento di offerta aggiuntiva.

Il Comune di Buguggiate non è allo stato dotato di un piano urbano del traffico: l'Amministrazione si riserva comunque di prescrivere, in particolari circostanze, specifiche prescrizioni ed accorgimenti nell'istruttoria della pratica, in relazione ad esigenze di compatibilità viabilistica, previo parere della Polizia Municipale e di autorità preposta alla sicurezza della circolazione e del traffico.

Gli esercizi pubblici già esistenti possono continuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli stessi locali in deroga alle prescrizioni di cui al presente articolo.

ART. 11

NORME DI COORDINAMENTO. CRITERI PER IL RILASCIO.

Per quanto non riportato nel presente Regolamento, si rinvia alle previsioni contenute nelle N.T.A. del vigente P.R.G., nel piano zonizzazione acustica e nel Regolamento Regionale, approvato con D.G.R. VII/17516 del 17.5.2004, allegato A), in attuazione della L.R. Lombardia n. 30/2003, i cui contenuti costituiranno parte integrante nell'istruttoria e nella valutazione di rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti.

Gli esercenti dei pubblici esercizi dovranno comunque rispettare i tre minimi requisiti concernenti la conformità urbanistico-edilizia dei locali, la tutela igienico-sanitaria ed il possesso dei requisiti morali e professionali del gestore ed esercente l'attività.

ART. 12

NORME DI RINVIO

Il presente regolamento non disciplina la materia degli orari, nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e le relative norme procedurali.

Per quanto non illustrato in questa sede, si rinvia di conseguenza agli atti che il Comune ha adottato, in puntuale osservanza della L.R. n. 30/2003 e della D.G.R. Lombardia n. VII/17516 del 17.5.2004, allegato A).

ART. 13

NORME IN DEROGA. APERTURA STAGIONALE. CASI SPECIALI

Non sono soggetti a limitazioni i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante, i quali osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo.

In concomitanza di eventi di particolare richiamo turistico, a carattere culturale o religioso, sarà consentita l'apertura di chioschi (e simili) per la durata degli eventi medesimi, purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie ed il decoro dei luoghi, previo il rilascio di apposite garanzie all'ente locale, in particolare con riferimento al ripristino di aree di pubblica proprietà.

Autorizzazioni temporanee per aperture stagionali potranno essere rilasciate, previa valutazione, caso per caso, delle motivate esigenze di interesse collettivo e salva sempre la dimostrazione della compatibilità con la sicurezza e quiete pubblica, nonché dei luoghi di culto e di cura. In tali ipotesi, l'Amministrazione si riserva valutare e concedere specifiche e motivate deroghe alle previsioni del presente regolamento.

Non è soggetta a specifica autorizzazione l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i requisiti richiesti dalla legge da parte dell'esercente e che non si tratti di collocazione di tali apparecchi all'interno di locali appositamente destinati all'apertura di un nuovo esercizio e rivolti ad un pubblico indeterminato di soggetti.

ART. 14

NORME DI DURATA

Il presente Piano ha validità triennale.

Vista tuttavia la natura sperimentale dello stesso, in prima attuazione della L.R. n. 30/2003, ci si riserva di modificarlo anche anticipatamente in alcuna o in tutte le sue parti con lo stesso procedimento previsto per la sua approvazione.